

La mors immatura.

Tra l'arcaica disciplina del lutto e le leggi matrimoniali augustee

1. I primissimi anni della vita del bambino sono essenziali per la sua futura esistenza. La nascita, secondo Platone, segna l'inizio effettivo della *paideia*, affidata – all'interno dell'*oikos* – alle madri e alle nutrici sino al compimento dei tre anni del bambino. Le donne sono chiamate a rafforzare il corpo e l'anima del piccolo: il nutrimento e il movimento fisico irrobustiscono le giovani membra, mentre il canto delle ninne nanne e la danza, come il gesto ondulatorio del cullare, permettono all'anima di aprirsi gradualmente alla razionalità. Corpo e anima, in tal modo, si preparano a superare la faticosa soglia dei tre anni, raggiunta la quale l'educazione dei bambini, senza distinzione di sesso, è affidata alla città¹. I bambini a partire da quell'età possono essere educati attraverso i giochi e, fin da quando dimostrano di capire ciò che viene detto e insegnato loro, possono essere rimproverati e puniti per gli errori e le trasgressioni². L'insegnamento di Platone viene ripreso da Aristotele, che richiama la primissima infanzia come momento in cui il bambino può essere introdotto all'apprendimento attraverso sistemi diversi dalla vera istruzione, quali ad esempio i giochi o l'ascolto di racconti³.

Il terzo anno di vita è, quindi, nella riflessione filosofica il punto di partenza per la formazione e l'inclusione graduale del bambino nella società; e il diritto romano considera i tre anni, ma anche – come si avrà modo di illustrare – il primo anno di vita, come età peculiari, per diverse finalità e in svariati contesti.

I tre anni sono un limite all'esercizio del *ius vitae ac necis* del *pater familias* sui figli maschi e sulle femmine primogenite – purché nati non deformati o mostruosi – in base ad una notissima legge voluta da Romolo di cui ci informa Dionigi di Alicarnasso:

* Il presente contributo è stato realizzato con fondi dell'Unione europea - Next Generation EU, Missione 4, Componente 1, CUP F53D23003280006 - Codice progetto 20223Z3C9W_002, PRIN 2022 (*Fine vita nel mondo romano. Ultime volontà e proiezioni della persona dopo la morte/End of Life in the Roman World. Last Wills and Person's Projections after Death*).

** Il contributo ripropone l'intervento tenuto al Convegno *Finis omnis laboris? 'Proiezioni' del defunto dopo la morte* (Lecce, 21 giugno 2024).

¹ S. Gastaldi, *Educazione e consenso nelle 'Leggi' di Platone*, in *Rivista di Storia della Filosofia* 39/3, 1984, 419-452, in part. 437-441.

² Plat. *Prot.* 325d-e; 326a; *Leg.* 789 e4-9; 790 c5-d2.

³ Arist. *Politica* VII.17.1336a.

Dion. 2.15.2: πρῶτον μὲν εἰς ἀνάγκην κατέστησε τοὺς οἰκίητορας αὐτῆς ἅπασαν ἄρρενα γενεὰν ἐκτρέφειν καὶ θυγατέρων τὰς πρωτογόνους, ἀποκτινύναι δὲ μηδὲν τῶν γεννωμένων νεώτερον τριετοῦς, πλὴν εἴ τι γένοιτο παιδίον ἀνάπηρον ἢ τέρας εὐθὺς ἀπὸ γονῆς, ταῦτα δ' οὐκ ἐκώλυσεν ἐκτιθέσαι τοὺς γειναμένους ἐπιδείξοντας πρότερον πέντε ἀνδράσι τοῖς ἔγγιστα οἰκοῦσιν, ἐὰν κάκεινοις συνδοκῇ, κατὰ δὲ τῶν μὴ πειθομένων τῷ νόμῳ ζημίας ὥρισεν ἄλλας τε καὶ τῆς οὐσίας αὐτῶν τὴν ἡμίσειαν εἶναι δημοσίαν.

Stando all' Alicarnassense, gli abitanti di Roma furono obbligati dal fondatore della città ad allevare tutti i figli maschi e le primogenite femmine; ad essi fu altresì ordinato di non uccidere nessuno dei nati di età inferiore a tre anni. Unica eccezione era costituita dai figli che fin dalla nascita erano deformati o mostruosi: in tal caso, i neonati potevano essere esposti, previo consenso di cinque vicini. Chi non avesse rispettato il dettato regio sarebbe andato incontro alla confisca della metà del patrimonio⁴.

I tre anni sono quindi al centro della testimonianza riportata da Dionigi: il limite di carattere sacrale che vieta di uccidere i figli se non dopo quella età – salvo il caso di deformità – potrebbe spiegarsi in connessione con le facoltà cognitive sviluppate dal bambino fino a quel momento: a tre anni i bambini possiedono abilità mentali (come gradi di attenzione, apprendimento, processo decisionale) che consentono di raggiungere un primo livello di consapevolezza del comportamento posto in essere. A tale età l'*infans* inizia ad avere contezza delle proprie azioni, riuscendo a distinguere tra condotte più o meno accettabili; in quest'ottica la responsabilità e la conseguente punibilità del bambino si giustificerebbero, in quanto il piccolo avrebbe raggiunto una condizione psicologica tale da poter a lui imputare il fatto punibile dal *pater*⁵.

Tralasciando il riferimento alla *lex* romulea, è soprattutto in relazione al lutto che diverse fonti richiamano non solo i primi tre anni di vita dei bambini, ma

⁴ Sul passo, M.V. Sanna, *Paternità, maternità, nascita e dinamiche parentali nel diritto romano arcaico* in Ead., M. Masia (a c. di), *Donne: libertà, diritti e tutele*, Napoli 2019, 206 ss. (ivi bibliografia precedente), specialmente in merito ai dubbi sollevati in passato da una parte della letteratura sul contenuto della *lex* che, limitando l'esercizio del *ius vitae ac necis* solo ai neonati deformati, contrasterebbe con i poteri assoluti riconosciuti al *pater* (cfr. in part. 207 ntt. 16 e 17). Cfr., anche, G.M. Oliviero, *Il «diritto di famiglia» delle leges regiae*, in *SDHI*. 74, 2008, 562 ss. e in part. nt. 14 e 15 e ivi ulteriore bibliografia.

⁵ S. Perozzi, *Tollere liberos*, in *Scritti giuridici III. Famiglia, successione, procedura e scritti vari*, Milano 1948, 124-126; L. Capogrossi Colognesi, *Tollere liberos*, in *Mélanges de l'école française de Rome* 102.1, 1990, 102-103; Id., *Tollere liberos, un mito dei moderni?* in *Festschrift für R. Knüttel zum 70. Geburtstag*, Heidelberg 2009, 131 ss. [= ora in *Itinera. Pagine scelte di L. Capogrossi Colognesi*, Lecce 2017, 207 ss.]; Id., *La patria potestas ed i molti significati di famiglia*, in Aa. Vv., *Anatomie della paternità, Padri e famiglia nella cultura romana*, Lecce 2019, 37 ss.

anche il primo anno, individuando un *tempus lugendi* distinto per gli *infantes* che siano morti entro quelle età. Stando a Plutarco⁶, Numa avrebbe fissato un periodo di lutto differenziato a seconda dell'età del defunto:

Plut. Numa 12.3: Αὐτὸς δὲ καὶ τὰ πένθη καθ' ἡλικίας καὶ χρόνους ἔταξεν· οἷον παῖδα μὴ πενθεῖν νεώτερον τριετοῦς, μηδὲ πρεσβύτερον πλείονας μῆνας ὧν ἐβίωσεν ἐνιαυτῶν μέχρι τῶν δέκα, καὶ περαιτέρω μηδεμίαν ἡλικίαν, ἀλλὰ τοῦ μακροτάτου πένθους χρόνον εἶναι δεκαμηνιαῖον, ἐφ' ὅσον καὶ χηρεῦσιν αἱ τῶν ἀποθανόντων γυναῖκες. Ἡ δὲ πρότερον γαμηθεῖσα βούν ἐγκύμονα κατέθυσεν ἐκείνου νομοθετήσαντος

Dopo aver indicato l'attribuzione al Pontefice massimo della competenza sulle cerimonie funebri (12.1-2), lo storico greco attribuisce a Numa diversi e minuziosi interventi in tema di lutto: per i bambini di età inferiore a tre anni non era previsto un *tempus lugendi*, mentre, superata tale soglia, il lutto durava tanti mesi quanti erano stati gli anni di vita del defunto⁷; il lutto non poteva comunque superare i dieci mesi – termine che coincideva con quello di vedovanza per le donne.

Una disciplina più dettagliata si riscontra in Ulpiano, che in relazione al *tempus lugendi* per i bambini riferisce ulteriori distinzioni:

Frag. Vat. 321⁸: *Lugendi autem sunt parentes anno, liberi maiores X annorum aequae anno. Quem annum decem mensuum esse Pomponius ait; nec leve argumentum est annum X mensuum esse, cum minores liberi tot mensibus elugeantur, quot annorum decesserint usque ad trimatum; minor trimo non lugetur, sed sublugetur; minor aniculo neque lugetur neque sublugetur.*

⁶ Sul frammento, al centro soprattutto degli studi relativi al rapporto tra *tempus lugendi* e seconde nozze, cfr.: E. Volterra, *Un'osservazione in tema di impedimenti matrimoniali*, in *Studi in memoria di Aldo Albertoni I*, Padova 1935, 478 ss. [= *Scritti Giuridici I*, Napoli 1991, 403 ss.]; P. Rasi, *Tempus lugendi*, in *Scritti in onore di C. Ferrini pubblicati in occasione della sua beatificazione*, Milano 1947, 397; P. Giunti, *Adulterio e leggi regie. Un reato fra storia e propaganda*, Firenze 1990, 120 ss.; E. Bianchi, *Per un'indagine sul principio conceptus pro iam nato habetur*, Milano 2009, 27 ss.; A.L. Pedreira, 'Tempus lugendi' y 'Secundae nuptiae' en *Derecho Romano*, in *RIDROM*. 11, 2013, 332 ss.

⁷ Perozzi, *Tollere liberos* cit. 125 ritiene che «codesta maggiorennità relativa che il bimbo raggiunge coi tre anni, e che si afferma nella sua esposizione all'estremo diritto punitivo paterno, importa anche che, se muore, deve essere, secondo i *mores*, pianto».

⁸ Sul frammento, E. Volterra, *Un'osservazione in tema di impedimenti matrimoniali* cit. 403 s. [= *Scritti giuridici I* cit. 479 s.]; Rasi, *Tempus lugendi* cit. 406 ss.; G. Cervencia, *Intorno ad una glossa postclassica in Vat. 321*, in *Syntelesia V. Arangio-Ruiz I*, Napoli 1964, 349 ss.; J. García Sánchez, *Algunas consideraciones, sobre el tempus lugendi*, in *RIDA*. 23, 1976, 143 ss.; B. Albanese, *Le persone nel diritto privato romano*, Palermo 1979, 414, 434; M. De Filippi, *Fragmenta Vaticana. Storia di un testo normativo*, Bari 1997, 153 ss.; E. Stolfi, *Studi sui 'Libri ad edictum' di Pomponio II. Contesti e pensiero*, Milano 2001, 110 s.; Pedreira, 'Tempus lugendi' y 'Secundae nuptiae' cit. 352 ss.

Nel caso della morte di un *parens*, o di *liberi* di età superiore a dieci anni, è obbligatorio osservare il lutto per un anno, corrispondente – secondo quanto afferma Pomponio – a dieci mesi. Ulteriori precisazioni sono previste per chi muoia prima di aver compiuto dieci anni: per chi scompare tra i tre e i nove anni, il lutto deve proseguire per un numero di mesi pari agli anni di età al momento del decesso; se il bambino muore fra l'età di uno e quella di tre anni, non è necessario un lutto stretto (*non lugetur, sed sublugetur*); se il decesso avviene prima del compimento di un anno, non è richiesta neanche questa forma di lutto.

Tra la narrazione di Plutarco e il passo dei *Fragmenta Vaticana* sembra esserci (tenuto conto, ovviamente, del grande divario temporale) un certo parallelismo: in entrambi i brani si prevede un periodo massimo di lutto pari a dieci mesi; tuttavia, mentre la legge numana fa riferimento esclusivamente ai bambini, nei *Fragmenta* si fa menzione anche dei genitori e si introduce una distinzione specifica per gli *infantes* sotto i tre anni. Se per Numa non era previsto alcun lutto per chi moriva prima di quell'età, l'*excursus* di Ulpiano, invece, presenta una disciplina più complessa, che prevede un *sublugere*, una forma intermedia tra lutto manifestato e lutto taciuto.

Come risulta dalle fonti, la morte degli *infantes* viene in rilievo soprattutto in relazione alle modalità e alla durata del lutto, regolamentate in maniera diversa a seconda dell'età raggiunta dai bambini al momento della morte, destinatari di un rituale funebre distinto rispetto a quello dedicato agli adulti. Per questi ultimi, il rito si articolava in più passaggi, di grande valore simbolico e religioso, ed era al tempo stesso, per le famiglie più illustri, occasione di ostentazione del lusso⁹. La cerimonia funebre, come gli stessi rituali preparatori¹⁰, avevano uno spessore diverso a seconda dello *status* economico-sociale del defunto. Nei tempi più risalenti, il funerale, anche degli adulti, si sarebbe svolto di notte alla luce di torce e candele, ma a partire da epoca più recente, non meglio precisata nelle fonti¹¹, il rito per gli adulti si sarebbe svolto di giorno, alla vista di tutti, garantendo la corralità della partecipazione al lutto.

Per i morti prematuri, l'atmosfera in cui si svolgeva il rituale era, invece, più raccolta e riservata¹².

⁹ C. De Filippis Cappai, *Imago mortis. L'uomo romano e la morte*, Napoli 1997, 78 ss.

¹⁰ Sui riti e le usanze imposte dal lutto nel mondo antico, F. Cumont, *Lux perpetua*, Paris 1949, 13 ss.; G. Gnoli, J.-P. Vernant (éd.), *La mort, les morts dans les sociétés anciennes*, Cambridge 1990 (<https://doi.org/10.4000/books.editionsmslh.7718>).

¹¹ Probabilmente a partire dalla fine dell'età repubblicana. Cfr. L. D'Amati, *Dis Manibus (sacrum). La sepoltura nel diritto della Roma pagana*, Bari 2021, 32.

¹² De Filippis Cappai, *Imago mortis* cit. 87 ss.

L'espressione *funus acerbum*¹³, utilizzata per designare il funerale dei morti prematuramente, compare ai versi 426-429 del VI libro dell'Eneide, in cui si narra di come Enea, prima di scendere nell'Ade, sia stato accolto dal suono del pianto e dei vagiti dei bambini «che un tetro giorno ha rapito e immerso in prematura morte»¹⁴; ad aspettare l'eroe virgiliano al di là dell'Acheronte, vi sono infatti gli *ahori*, le anime dei bambini che vagano nell'antinferno insieme ai condannati a morte senza giusta causa e ai suicidi innocenti. Il *funus acerbum* si svolgeva di notte¹⁵, alla luce di torce e fiaccole, lontano dall'attenzione pubblica, rispecchiando – come le fonti extragiuridiche¹⁶ non mancano di sottolineare – le antiche consuetudini tramandate nei *mores*.

La necessità di svolgere il funerale di notte era dettata, stando a Servio, commentatore dell'Eneide, dalla credenza che il lutto per la morte prematura di un bambino potesse infestare la casa; per questo le esequie dovevano svolgersi in fretta, soprattutto per i figli dei magistrati¹⁷. Allo stesso modo, i funerali dei *filii in potestate*, considerati alla stregua di servi, si svolgevano – come per questi ultimi – di notte, per evitare analoghe conseguenze.

È attestato dalle fonti e documentato archeologicamente¹⁸ che, a differenza

¹³ Sulle morti premature, *ex multis*, P. Boyancé, «*Funus acerbum*», in *Etudes sur la religion romaine*, Rome 1972, 73-89; M. Golden, *Did the Ancients Care when their Children Died?*, in *Greece & Rome* 35, 2, 1988, 152-163; F. Prescendi, *Il lutto dei padri nella cultura romana*, in Fr. Hinard (ed.), *La mort au quotidien. Actes du colloque organisé par l'Université de Paris IV (7-9 octobre 1993, Paris)*, Paris 1995, 147-154; D. Pupillo, *L'età, il dolore, il tempo: riflessioni sulle morti premature nelle iscrizioni funerarie romane*, in *Ostraka* 19, 2010, 187-192; F. Cortesão Silva, *Una mirada bioantropologica sobre el Funus acerbum: el caso de Augusta Emerita en época altoimperial*, in *Anas* 31-32, 2018/2019, 183-200; D. Gorostidi Pi, 'Too Young to Die'. *Grief and Mourning in Ancient Rome*, in *Thersites* 9, 2019, 71-88; E. Zocca, *Acerba funera. 'Pagani' e cristiani di fronte alla morte infantile*, in *Augustinianum* 61, 2021, 527-552.

¹⁴ *Aen.* 6.426-429: *Continuo auditaē voces, vagitus et ingens, linfantumque animae flentes, in limine primo /quos dulcis vitae exsortis et ab ubere raptos /abstulit atra dies et funere mersit acerbo.*

¹⁵ *Cic. pro Cluent.* 27: *... Ille se Tarentum proficisci cum simulasset, eo ipso die puer, cum hora undecima in publico valens visus esset, ante noctem mortuus et postridie ante quam luceret combustus est; Sen. ep.* 122.10: *Isti vero mihi defunctorum loco sunt; quantum enim a funere absunt et quidem acerbo qui ad faces et cereos vivunt?*; *Sen. de tranq. an.* 11.7: *Totiens in vicinia mea conclamatum est; totiens praeter limen immaturas exsequias fax cerusque praecessit...;* *Tac. ann.* 13.17.3: *festinationem exsequiarum edicto Caesar defendit, id a maioribus institutum referens, subtrahere oculis acerba funera neque laudationibus aut pompa detinere.*

¹⁶ Rasi, *Tempus lugendi cit. passim.*

¹⁷ *Serv. Ad Aen.* 11.143: *et magis moris Romani ut inpuberes noctu efferrentur ad faces, ne funere immaturae subolis domus funestaretur: quod praecipue accidebat in eorum qui in magistratu erant filiis.*

¹⁸ F. Blaizot, G. Alix, E. Ferber, *Le traitement funéraire des enfants décédés avant un an dans l'Antiquité: études de cas*, in *Bulletins et Mémoires de la Société d'Anthropologie de Paris* 15, 2003, 49-77 (doi.org/10.4000/bmsap.560); F. Giovannini, *Le sepolture neonatali di età romana*

degli adulti, per i quali la cremazione era il rito prevalente, gli *infantes* erano inumati nelle case, costituendo un'eccezione a quanto previsto dalle XII Tavole che imponevano di effettuare le sepolture fuori dalla città¹⁹: secondo Plinio il Vecchio, i bambini che non avessero ancora raggiunto l'età della dentizione (sei-sette mesi) erano inumati all'interno della *domus*²⁰ e, stando a Fulgenzio, prendevano il nome di *suggrundaria* le tombe dei bambini inumati nelle abitazioni che non avessero ancora raggiunto i quaranta giorni di vita²¹.

Quanto alla durata del *tempus lugendi*, il termine era sempre calcolato in mesi sia per gli adulti che per gli impuberi: al lutto moderato (il *sublugere* del passo ulpiano), si affiancava la totale esclusione di qualsiasi forma di lutto per i bambini che avessero perso la vita prima del compimento dell'anno; considerando che il calcolo del *tempus lugendi* era determinato associando ad ogni anno di vita un mese di lutto, si spiega – basandoci esclusivamente su un calcolo aritmetico – perché fosse pari a zero il *tempus lugendi* per gli *infantes* che avessero vissuto meno di un anno.

Non è chiaro cosa potesse comportare il *sublugere* riportato nel passo dei *Fragmenta Vaticana*, poiché si tratta di un'espressione non attestata in altre fonti giurisprudenziali. Da un punto di vista morfologico, il lemma è derivativo, perché nasce aggiungendo ad un termine comunemente impiegato – il verbo *lugere* – una proposizione – *sub* – che modella il significato originario del termine che accompagna. La particella *sub*, in particolare, è una preposizione che restituisce un'immagine di spazialità²², rinviando – nel caso di specie – ad un'espressione più moderata e sommessa del *lugere*.

Il *tempus lugendi*, radicato nei *mores*, si rifletteva concretamente sulla vita della comunità. Nei nove giorni successivi alla morte, i parenti del defunto non potevano

rinvenute nel sito archeologico di Laion (Bolzano), in *Atti della Accademia Roveretana degli Agiati. B, Classe di scienze matematiche, fisiche e naturali* 8, 7, 2007, 239-256; M. Cultraro, *Puer: appunti per un'archeologia dell'infanzia alla luce del diritto romano arcaico*, in *Codex* 3, 2022, 29-43 (doi:10.48255/J.Codex.03.2022.02); R. Goffredo, L. Lambusta, *Morti inquieti e riti atipici. L'archeologia può documentare la paura?* in questo volume.

¹⁹ Cic. *leg.* 2.23.58: *hominem mortuum in urbe ne sepelito neve urito*. Cfr. A. Ramon, *Il rituale della morte: tra 'pollutio' e apoteosi*, in L. Garofalo (a c. di), *Il corpo in Roma antica. Ricerche giuridiche* II, Pisa 2017, 357 nt. 51; D'Amati, *Dis Manibus* cit. 86 ss.; Ead., *La violazione di sepolcro dalla Repubblica al Principato tra actio e crimen*, in *TSDP*. 15, 2022, 10 e nt. 26.

²⁰ Plin. *nat.* 7.16.72: [...] *hominem priusquam genito dente cremari mos gentium non est*. Cfr. anche Iuv. *sat.* 15.139-140: [...] *vel terra clauditur infans et minor rogi*.

²¹ Fulg. *serm.ant.* 7: [*Quid sint suggrundaria*]. *Priori tempore suggrundaria antiqui dicebant sepulchra infantium qui necdum quadriginta dies implissent, quia nec busta dici poterant, quia ossa quae comburentur non erant, nec tanta immanitas cadaveris quae locum tumisceret*

²² S. Masuelli, *Considerazioni sull'apporto preposizionale nel lessico dei giuristi romani*, in *RDR*. 18, 2018, 6.

essere citati in giudizio o comunque essere coinvolti in affari giudiziari²³, né potevano frequentare il foro²⁴; non potevano contrarre matrimonio²⁵, né visitare i templi²⁶; non potevano partecipare a banchetti, né indossare gioielli o vesti bianche e di porpora²⁷.

Il diritto interviene per regolamentare il lutto ponendo freni agli eccessi e alle esagerazioni e soprattutto fissando un limite alla sua durata in dieci mesi per le donne: «i nostri padri» – affermerà Seneca – «non vietarono il lutto, ma gli diedero un termine»²⁸. In relazione alla morte degli *infantes*, però, l'intervento appare essere stato più incisivo con la previsione di ulteriori riduzioni per la primissima infanzia: il *sublugere* sembra alludere ad una moderazione nell'esternazione del lutto negli aspetti più legati alle pratiche della sfera religiosa e sociale; in questo il costume romano si avvicinava a quello greco. Plutarco, infatti, nel dedicare parole di consolazione²⁹ alla moglie per la perdita della figlia di due anni, esalta la condotta tenuta dalla donna che, pur nel dolore, ha tenuto un comportamento morigerato:

Plut. *Cons. ad ux.* 4.609a: Καὶ τοῦτο λέγουσιν οἱ παραγενόμενοι καὶ θαυμάζουσιν, ὡς οὐδ' ἰμάτιον ἀνείληφας πένθιμον οὐδὲ σαυτὴν τινα προσήγαγες ἢ θεραπαισίην ἀμορφίαν καὶ αἰκίαν, οὐδ' ἦν παρασκευὴ πολυτελείας πανηγυρικῆς περὶ τὴν ταφήν, ἀλλ' ἐπρόττετο κοσμίως πάντα καὶ σιωπῇ μετὰ τῶν ἀναγκαίων³⁰.

²³ Nov. 115.5.1

²⁴ Seneca *Contr.* 4.1

²⁵ Plut. *Numa* 12; D. 3.2.1; 3.2.9.

²⁶ Liv. *Ab urbe condita* 22.56.

²⁷ P.S. 1.21.14.

²⁸ Sen. *ep.* 63.13: *Annum feminis ad lugendum constituere maiores, non ut tam diu lugerent, sed ne diutius: viris nullum legitimum tempus est, quia nullum honestum.*

²⁹ Sul genere consolatorio in generale, ex multis, M.E Fern, *The Latin Consolatio as a Literary Type*, Saint-Louis 1941; R. Kassel, *Untersuchungen zur griechischen und römischen Konsolations-Literatur*, München 1958; J. Hani, *La consolation antique. Aperçus sur une forme d'ascèse mystico-rationnelle*, in *REA*, 85, 1973, 103-110; M.G. Ciani, *La consolatio nei tragici greci: elementi di un topos*, in *Bollettino dell'Istituto di Filologia Greca dell'Università di Padova* 2, 1975, 89-129; E.R. Curtius, *Letteratura Europea e Medio Evo Latino*, a c. di R. Antonelli, Firenze 1992, 94-96; W. Kierdorf, *Consolatio as a Literary Genre*, in *Encyclopaedia of the Ancient World. Antiquity* 3, Leiden-Boston 2003, 704-706; D. Scourfield, *Towards a Genre of Consolation*, in H. Baltussen (ed.), *Greek and Roman Consolations. Eight Studies of a Tradition and its Afterlife*, Swansea 2013, 1-36.

³⁰ [Anche questo dicono quello che erano presenti – e ne sono stupiti – che cioè non prendesti un abito a lutto né imponesti a te stessa o alle ancelle un contegno sconveniente e inopportuno, né ci fu per il funerale l'allestimento di una festa sontuosa: tutto si è svolto in forma adeguata e in silenzio, in compagnia degli intimi]. La traduzione è tratta da Plutarco, *Consolazione alla moglie*, ed. critica del testo greco e trad. a c. di P. Impara e M. Manfredini, Napoli 1991, 59.

Timossena³¹ aveva dimostrato grande compostezza e moderazione, non vendendosi a lutto, né imponendo a sé stessa e alle sue ancelle forme eccessive di esaltazione del dolore. Anche la cerimonia si era svolta in modo riservato, in silenzio, alla presenza di pochi conoscenti³². Tale comportamento si accordava perfettamente con quanto prescritto dai «patrii e antichi costumi e dalle leggi»³³ che, secondo Plutarco, avevano regolamentato una profonda verità filosofica: i bambini, afferma il filosofo, «non hanno a che fare con la terra né con le cose della terra», e ciò giustifica il fatto che siano destinatari di rituali funebri diversi. Le anime infantili, essendo state prigioniere nel corpo solo per breve tempo, conservano, infatti, una maggiore purezza e possono più facilmente fare ritorno alla loro natura divina – secondo una concezione che riecheggia la dottrina platonica dell'anima contaminata dall'esistenza corporea³⁴. Per questo motivo, le stesse leggi «non permettono tali riti per morti così giovani, perché non è lecito per chi è passato a una sorte migliore e più divina».

Alla corralità del *funus* per gli adulti, quindi, si contrapponeva la totale assenza di qualsiasi manifestazione esteriore, e perciò sociale, del dolore per i bambini morti entro il primo anno di vita. Il rapporto con i neonati defunti sembra es-

³¹ Sulla figura di Timossena, part. A. Casanova, *Timossena, la moglie di Plutarco*, in *Prometheus* 48, 2022, 206-216 con *ivi* riferimenti bibliografici.

³² Probabilmente influenzata dalla riflessione stoica sull'esistenza: cfr. Cic. *Tusc. disp.* 1.93.2-9: *Quod tandem tempus? Naturaene? At ea quidem dedit usuram vitae tamquam pecuniae nulla praestituta die. Quid est igitur quod querare, si repetit, cum volt? Ea enim condicione acceperas. Idem, si puer parvus occidit, aequo animo ferendum putant, si vero in cunis, ne querendum quidem. Atqui ab hoc acerbius exegit natura quod dederat.*

³³ Plut. *Cons. ad ux.* 4.612a: Τοῖς δὲ πατρίοις ἢ καὶ παλαιοῖς ἔθεσι καὶ νόμοις ἐμφαίνεται μᾶλλον ἢ περὶ τούτων ἀλήθεια. τοῖς γὰρ αὐτῶν νηπίοις ἀποθανοῦσιν οὔτε χοὰς ἐπιφέρουσιν οὔτ' ἄλλα δρῶσι περὶ αὐτὰ οἱ εἰκὸς ὑπὲρ θανόντων ποιεῖν [τοὺς ἄλλους]· οὐ γὰρ μέτεστι γῆς οὐδὲν οὐδὲ τῶν περὶ γῆν αὐτοῖς· οὐδ' αὐτοῦ περὶ ταφὰς καὶ μνήματα καὶ προθέσεις νεκρῶν φιλοχωροῦσι καὶ παρακάθηνται τοῖς σώμασιν· οὐ γὰρ ἐῶσιν οἱ νόμοι <περὶ> τοὺς τηλικούτους ὡς οὐχ ὅσιον εἰς βελτίονα καὶ θειοτέραν μοῖραν ἅμα καὶ χῶραν μεθεστηκότας ***. [Ma dai patrii e antichi costumi e dalle leggi è evidenziata maggiormente la verità di tutto questo. Ai propri bimbi scomparsi in tenera età gli uomini non offrono libagioni né praticano quei riti che si fanno giustamente ai morti: ciò perché essi non hanno a che fare con la terra né con le cose della terra. Né indugiano intorno al sepolcro o al monumento o durante l'esposizione del morto né li avvicinano col corpo. Le leggi non permettono tali riti per morti così giovani, perché non è lecito per chi è passato a una sorte migliore e più divina e anche in un luogo ***.] La traduzione è tratta da Plutarco, *Consolazione alla moglie*, ed. critica del testo greco e trad. a c. di Impara, Manfredini cit. 73 e 75.

³⁴ Plato *Fedone* 66b-67a. Cfr. K. Albert, *Sul concetto di filosofia in Platone*, Milano 1991, 66 ss.; J. Dillon, «Come fa l'anima a dirigere il corpo?» *Tracce di una relazione corpo-anima nell'Antica Accademia*, in M. Migliori, L.M. Napolitano Valditara, A. Fermani (a c. di), *Interiorità e anima. La psychè in Platone*, Miano 2007, 51-57.

sere del tutto confinato alla sfera privata, rispecchiando le credenze comuni che vedevano nei bambini degli esseri imperfetti e diversi rispetto agli adulti, che, a differenza dei neonati e dei fanciulli, erano pieni soggetti giuridici e partecipanti attivi di tutti gli aspetti della comunità. Il diritto assimila e riordina tali convinzioni, prevedendo trattamenti funerari diversi per soggetti che, non ancora in grado di parlare e di comprendere, sono relegati ad un ruolo marginale, semplici spettatori della vita a cui ancora non possono prender parte e per i quali – agli occhi dei contemporanei – doveva apparire ingiustificata una manifestazione collettiva del lutto che coinvolgesse una società nella quale non erano ancora propriamente inclusi.

2. Del tutto diversa è la rilevanza – in positivo per i genitori – che l'età degli *infantes* assume in un contesto diverso, quello relativo agli obblighi di procreazione previsti dalle leggi matrimoniali augustee.

È noto come nel corso del suo principato Augusto mirò a realizzare una riforma etico-matrimoniale mediante l'adozione di due leggi, la *lex Iulia de maritandis ordinibus* del 18 a.C. e la *lex Papia Poppaea* del 9 d.C., cui gli stessi *prudentes* facevano riferimento utilizzando l'espressione *lex Iulia et Papia*³⁵, con-

³⁵ Cfr., *ex multis*, P. Jörs, *Ueber das Verhältnis der Lex Iulia de maritandis ordinibus zur Lex Papia Poppaea*, Bonn 1882 [= Id., *Iuliae rogationes. Due studi sulla legislazione matrimoniale augustea*, con nota di lettura di T. Spagnuolo Vigorita, Napoli 1985]; V. Arangio-Ruiz, *La Legislazione*, in 'Augustus'. *Studi in occasione del bimillenario augusteo*, Roma 1938 [= ora in *Scritti di diritto romano III*, Napoli 1977, 247-294]; B. Biondi, *La legislazione di Augusto*, in *Scritti giuridici 2*, Milano 1965; G. Longo, *La lex Iulia de maritandis ordinibus et Lex Papia Poppaea*, in *NNDI. IX*, Torino 1965, 811 ss.; J.E. Spruit, *De lex Iulia et Papia Poppea*, Deventer 1969; M. Humbert, *Le remariage à Rome. Étude d'histoire juridique et sociale*, Milano 1972; R. Astolfi, *Note per una valutazione storica della lex Iulia et Papia*, in *SDHI. 39*, 1973, 187-238; P. Csillag, *The Augustan Laws on Family Relations*, Budapest 1979; D. Nörr, *The Matrimonial Legislation of Augustus. An Early Instance of Social Engineering*, in *The Irish Jurist*, 16, 1980, 350-364; L.F. Raditsa, *Augustus' Legislation concerning Marriage, Procreation, Love Affairs and Adultery*, in *ANRW. II*, 13, Berlin-New York 1980, 278-339; K. Galinski, *Augustus' Legislations on Morals and Marriage*, in *Philologus* 125, 1981, 126-144; P. Voci, *Linee storiche del diritto ereditario romano. 1. Dalle origini ai Severi*, in *ANRW. II.14*, Berlin-New York, 1982, 392-448; M. Zabłocka, *Le modifiche introdotte nelle leggi matrimoniali augustee sotto la dinastia giulio-claudia*, in *BIDR. 89*, 1986, 379-410; A. Mette-Dittmann, *Die Ehegesetze des Augustus: eine Untersuchung im Rahmen der Gesellschaftspolitik des Princeps*, Stuttgart 1991; S. Treggiari, *Roman Marriage. 'Iusti Coniuges' from the Time of Cicero to the Time of Ulpian*, Oxford 1991; R. Astolfi, *La lex Iulia et Papia*, Padova 1996; Ph. Moreau, *La législation matrimoniale d'Auguste. Quelques remarques de technique législative*, in *RHD. 81*, 2003, 461-477; C. Fayer, *La 'familia romana'. Aspetti giuridici ed antiquari. Sponsalia, matrimonio, dote*, Roma 2005; T. Spagnuolo Vigorita, 'Casta domus'. *Un seminario sulla legislazione matrimoniale augustea*, Napoli 2010; M.A. Fino, *La legislazione matrimoniale augustea. Un'occasione per valutare le potenzialità dell'analisi del diritto condotta*

siderandole come un corpo unitario, per via del fatto che la seconda intervenne innovando, modificando e talora inasprendo il dettato della prima, implicando dunque la necessità di trattarle insieme. L'obiettivo perseguito dal *princeps* era quello di elevare la dignità dei matrimoni all'interno delle classi elevate (senatori, cavalieri, ceti decurionali), evidenziandone importanza e centralità, promuovendo al tempo stesso misure volte a favorire la natalità, nell'ambito di un ampio progetto di politica demografica. A tal fine, da un lato la *lex Iulia et Papia* prevede divieti per determinate unioni – come quelle fra esponenti della classe senatoria e libertini – e, dall'altro, introdusse sanzioni per i non coniugati e per i coniugati senza figli³⁶. La legge, pertanto, dava luogo ad un intricato mosaico di restrizioni e incentivi³⁷, attraverso un collegamento tra *status* patrimoniale e

nella prospettiva dell'ecologia umana. Valutazioni preliminari, in M.A. Fenocchio e F. Zuccotti (a c. di), *A Pierluigi Zannini. Scritti di diritto romano e giusantichistici*, Milano 2018, 97-112; F. Bonin, *Intra 'legem Iuliam et Papiam'*. *Die Entwicklung des augusteischen Eherechts im Spiegel der Rechtsquellenlehren der klassischen Zeit*, Bari 2020; F. Lamberti, *I senatusconsulta Persiciano, Claudiano e Calvisiano in tema di matrimoni tra 'anziani'*, in I. Fagnoli (a c. di), *Scripta extravagantia. Studi in ricordo di Ferdinando Zuccotti*, Milano 2024, 469-491.

³⁶ I *caelibes*, sia uomini di età compresa tra i 25 e 60 anni con un patrimonio superiore ai centomila sesterzi, che donne tra i 20 e i 50 anni con un patrimonio non inferiore ai cinquantamila sesterzi, erano tenuti a sposarsi o quantomeno a fidanzarsi. Qualora fossero stati istituiti eredi per testamento o fossero destinatari di legati da parte di *extranei* e non avessero adempiuto al dettato normativo, i *caelibes* andavano incontro alla totale *incapacitas*. La *capacitas*, la legittimazione a ricevere *mortis causa* (a titolo di eredità o legato), doveva sussistere al momento della morte del testatore, ma poteva essere acquisita dall'incapace anche successivamente, se lui o lei – entro cento giorni da quello in cui fosse stato possibile ricevere il lascito – avesse contratto fidanzamento o matrimonio. Gli *orbi*, ossia i coniugati senza figli, erano legittimati a ricevere solo la metà dei lasciti loro destinati da *extranei*. Gli eventuali *bona caduca*, quelli che *caelibes* e *orbi* non potevano ricevere, in assenza di coeredi con figli o – in subordine – di collegatari con figli, andavano all'erario (e in seguito al fisco). Cfr. M. Kaser, *Das römische Privatrecht* 1, München 1975, 531 ss.; Astolfi, *La lex Iulia et Papia* cit. 251 ss.; F. Bonin, *Tra ius antiquum, lex Iulia e lex Papia: il complesso destino dei caduca in età augustea*, in *TSDP*. 12, 2019; E. Bisio, *Il 'ius liberorum': tra procreazione e concessione imperiale. Una prima ricognizione delle fonti*, in *RDR*. 20, 2020, 136 ss.; Lamberti, *I senatusconsulta Persiciano, Claudiano e Calvisiano* cit. 469 ss.

³⁷ Oltre alla previsione di sanzioni per coloro che non avessero contratto matrimonio o per i coniugati senza prole, la legislazione augustea prevedeva dei vantaggi per le coppie che avessero soddisfatto l'obbligo procreativo, come l'esenzione dalle *operae libertorum* (cfr. W. Waldstein, *Operae libertorum. Untersuchungen zur Dienstpflcht freigelassener Sklaven*, Stuttgart 1986, 161 ss.; Astolfi, *La lex Iulia et Papia* cit. 205 ss.) e dalla tutela legittima per le ingenue con tre figli e le liberte con quattro o privilegi per chi fosse titolare di cariche pubbliche, in Italia o in provincia (Si v. B. Kübler, *Über das Ius Liberorum der Frauen und die Vormundschaft der Mutter. Ein Beitrag zur Geschichte der Rezeption des römischen Rechts in Ägypten*, in *ZSS*. 30, 1909; A. Steinwenter, voce *Ius liberorum*, in *RE*. 10.2, 1919, 1281 ss.; Biondi, *La legislazione di Augusto* cit. 133 ss.; M. Zabłocka, *Il ius trium liberorum nel diritto romano*, in *BIDR*. 91, 1988; W. Dajczak, *Die Aufhebung der Beschränkungen der capacitas von Ehegatten in der nachklassischen Periode. Ein*

condizione dei *caelibes*, promuovendo l'istituto del matrimonio e stimolando la crescita demografica.

Significative mi sembra fossero in particolare le previsioni relative alla successione reciproca fra coniugi. In linea generale, per il sol fatto del matrimonio, un coniuge poteva ricevere (*capere*) un decimo del patrimonio dell'altro. I decimi in esame aumentavano per ogni figlio sopravvissuto da quello o da un precedente matrimonio. L'aver figli era fattore determinante, dunque, quanto alla quota di eredità che ciascun coniuge poteva ricevere dall'altro. Le nostre conoscenze in proposito sono legate quasi esclusivamente al Titolo 16, rubricato *De solidi capacitate inter virum et uxorem* dei *Tituli ex corpore Ulpiani*, opera che, secondo l'opinione tradizionale e ancora largamente diffusa, sarebbe frutto di adattamento di materiali classici, in particolare ulpiane, e avrebbe risentito fortemente dell'influenza delle Istituzioni gaiane³⁸.

In particolare, in Tit. Ulp. 16.1 e 16.1a si illustra in presenza di quali condizioni possa attribuirsi ai coniugi la *capacitas* piena, là dove siano chiamati a succedere al coniuge defunto; oltre alle eccezioni originarie dell'impianto legislativo augusteo, si riscontrano anche eccezioni che risalgono ad un periodo più recente, frutto di interventi successivi:

Tit. Ulp. 16.1: *Aliquando vir et uxor inter se solidum capere possunt, velut si uterque vel alteruter eorum nondum eius aetatis sunt, a qua lex liberos exigit, id est si vir minor annorum XXV sit, aut uxor annorum XX minor; item si utrique lege Papia finitos annos in matrimonio excesserint, id est vir LX annos, uxor L; item si cognati inter se coierint usque ad sextum gradum, aut si vir absit et donec abest et intra annum, postquam abesse desierit.*

I coniugi, si legge nel testo, potevano in taluni casi – ai sensi della *lex Papia Poppaea* (come si evince dai precedenti §§) – ereditare reciprocamente l'intero, ad esempio se – uno di essi o entrambi – non avesse ancora raggiunto l'età a partire dalla quale si richiedeva di aver figli (20 anni per le donne, 25 per gli uomini) o, ancora, se avessero superato i limiti d'età contemplati dalla legge per restare uniti

Beitrag zur Erforschung der lex Iulia et Papia, in *RIDA*. 42, 1995, 155 ss.; Astolfi, *Lex Iulia et Papia* cit. 72 ss.; Fino, *La legislazione matrimoniale augustea* cit. 109; Bonin, *Intra lex Iulia et Papia* cit. 282 ss.; Bisio, *Il 'ius liberorum'* cit. 128 ss.).

³⁸ F. Mercogliano, *Tituli ex corpore Ulpiani. Storia di un testo*, Napoli 1997; M. Avenarius, *Der Pseudo-Ulpianische liber singularis regularum. Entstehung, Eigenart und Überlieferung einer hocklassischen Juristenschrift. Analyse, Neuedition und deutsche Übersetzung*, Göttingen 2005 (in cui l'a. sostiene che l'opera sia stata composta in età epiclassica); Id., *Il liber singularis regularum pseudo-ulpiano: sua specificità come opera giuridica altoclassica in comparazione con le Istituzioni di Gaio*, in *Index* 34, 2006; Lamberti, *I senatusconsulta Persiciano, Claudiano e Calvisiano* cit. 474 ss. e *ivi* note.

in matrimonio (rispettivamente 50 e 60 anni). Allo stesso modo, la *capacitas* era piena anche in ipotesi di unioni tra parenti entro il sesto grado, o in caso di assenza del marito (ad esempio *rei publicae causa*), fino ad un anno dal suo ritorno.

L'esenzione relativa all'unione tra consanguinei sino al sesto grado potrebbe essere frutto di un intervento successivo alla *lex Papia*: sebbene il divieto delle unioni fra primi cugini fosse già da tempo superato, è verosimile che Augusto abbia avvertito una certa ritrosia ad inserire una simile previsione nelle proprie leggi, stante il suo ruolo di restauratore degli antichi costumi e del tradizionale credo religioso, al quale si ricollegava il divieto in parola, quale espressione di un *vetus mos*.

Occorreva effettuare dei calcoli più articolati per valutare in che misura la morte dei figli nati da un matrimonio fra persone sottoposte all'obbligo di contrarre *nuptiae* potesse influire sulla successione reciproca tra coniugi.

Tit. Ulp. 16.1a: *Libera inter eos testamenti factio est, si ius liberorum a principe inpetraverint; aut si filium filiamve communem habeant, aut quattuordecim annorum filium vel filiam duodecim amiserint, vel si duos trimos, vel tres post nominum diem amiserint, ut intra annum tamen et sex menses etiam unus cuiuscumque aetatis impubes amissus solidi capiendi ius praestet. Item si post mortem viri intra decem menses uxor ex eo pepererit, solidum ex bonis eius capit.*

Le ipotesi prese in considerazione dallo pseudo-Ulpiano sono cinque. Il coniuge può succedere all'altro, oltre al caso in cui abbia ottenuto dal *princeps* il *ius liberorum*: 1) se la coppia ha un figlio in comune ancora in vita al momento della morte dell'ereditando; 2) se abbia perduto un figlio di quattordici anni o una figlia di dodici, ossia un figlio già pubere; 3) se siano (pre)morti due figli arrivati (almeno) all'età di tre anni; 4) se siano (pre)morti tre figli che abbiano superato il c.d. *dies nominum*³⁹; 5) se sia morto un solo figlio impubere di qualsiasi età: in tale ultima ipotesi è attribuita la *capacitas*, per la successione al coniuge, se il figlio comune sia morto entro un anno e sei mesi prima dell'apertura della successione. A queste ipotesi si aggiunge, infine, quella del nato postumo (che ovviamente investe solo la donna, sopravvissuta al marito).

Come si nota, non assume alcun rilievo il sesso della prole. Il figlio comune, primo caso considerato, si presenta come la fattispecie di carattere più ampio rispetto alle altre: la sua esistenza in vita è sufficiente perché un coniuge possa *capere* quanto destinatogli dall'altro. Le successive ipotesi rappresentano varianti che promanano dalla casistica nota all'epoca: in esse è previsto una sorta di compromesso tra l'età raggiunta e il numero di figli nati e premorti ai genitori. Così, un figlio morto dopo aver raggiunto l'età pubere fa acquistare la *capacitas* completa.

³⁹ Conseguendo in tal caso il *ius liberorum*, che avrebbe così previsto per i coniugi piena *capacitas* nella successione reciproca. Cfr. Astolfi, *La lex Iulia et Papia* cit. 26-27.

Nelle altre ipotesi aumenta il numero dei figli premorti, ma diminuisce l'età in cui la premorienza deve essersi verificata: piena *capacitas* si ha se la coppia ha avuto due figli, morti impuberi, che avessero compiuto almeno tre anni. Il numero dei figli deceduti da considerare aumenta ulteriormente con il diminuire della speranza di vita degli infanti, quasi come se si stabilisse un rapporto inversamente proporzionale tra i due fattori: nell'ipotesi di premorienza ai genitori di tre figli, è sufficiente che i neonati siano rimasti in vita almeno sino al *dies nominum*, vale a dire almeno sino all'ottavo o al nono giorno dalla nascita. Nel manoscritto, in corrispondenza di questo caso, alcuni asseriscono debba leggersi *post nonum diem*, altri *post nominum diem*; la distinzione, in realtà, non è rilevante, poiché la cerimonia della *lustratio*⁴⁰, il rito purificatorio rivolto ai neonati, si svolgeva nell'ottavo giorno dalla nascita delle bambine o nel nono per i bambini, con l'ammissione del nuovo individuo nel gruppo e nei culti familiari. Vi è quindi, in buona sostanza, una coincidenza del lasso temporale considerato⁴¹. La sopravvivenza sino al *dies nominum* era fondamentale a fini probatori: la prole nata da *iustum matrimonium* doveva essere dichiarata dal padre⁴² presso l'autorità pubblica entro i trenta giorni successivi alla *lustratio*, perché si procedesse all'iscrizione del neonato, ormai incluso nella famiglia agnaticia, in pubblici registri in cui erano indicati l'identità del dichiarante e del figlio⁴³; informazioni che erano poi esposte nella cd. *tabula professionum liberorum natorum*.

La quinta ipotesi considerata è quella della morte dell'impubere di qualsiasi età: la *capacitas* completa è attribuita ai coniugi solo per un anno e sei mesi. Nell'ambito delle diverse ipotesi indicate dall'epitomatore, è il caso più dissonante: la *capacitas* dei coniugi viene infatti riconosciuta solo per un lasso di tempo determinato, scaduto il quale i coniugi tornavano nuovamente ad essere

⁴⁰ F. Lanfranchi, *Lustratio e «nominis impositio»*, in *Syntelesia V. Arangio-Ruiz* I, Napoli 1964, 384-386.

⁴¹ Astolfi, *La lex Iulia et Papia* cit. 26.

⁴² O in subordine dalla madre o dal nonno; cfr. D.22.3.16 (Ter. Clem. 3 *ad l. Iul. et Pap.*): *Etiam matris professio filiorum recipitur: sed et avi recipienda est.*

⁴³ F. Schulz, *Roman Registers of Birth and Birth Certificates*, in *JRS*. 32, 1-2, 1942, 78-91; O. Montevecchi, *Ricerche di sociologia nei documenti dell'Egitto greco-romano VI. Denunce di nascita di greco-egizi*, in *Aegyptus* 27, 1947, 3-24; F. Lanfranchi, *Ricerche sul valore giuridico delle dichiarazioni di nascita in diritto romano*, Bologna 1951; G. Geraci, *Le dichiarazioni di nascita e di morte a Roma e nelle province*, in *Mélanges de l'École française de Rome* 113, 2001, 675-711; C. Sanchez-Moreno Ellart, *Professio liberorum. Las declaraciones y los registros de nacimientos en Derecho Romano, con especial atención a las fuentes papirologicas*, Madrid 2001; G. Purpura, *Le dichiarazioni di nascita nell'Egitto romano*, in P. Minà (a c. di), *Imagines e iura personarum. L'uomo nell'antico Egitto. Atti del IX Convegno Internazionale di Egittologia e papirologia, Palermo 10-13 novembre 2004*, Palermo 2006, 209-219; I. Ruggiero, *Iulus Paulus. Ad legem Iuliam et Papiam libri X*, Roma-Bristol 2023, 79-80.

soggetti all'obbligo di procreare imposto dalla legge. L'indicazione dei diciotto mesi potrebbe suggerire il riconoscimento del fatto che fosse improbabile attendersi che una coppia potesse generare un figlio a pochissima distanza dalla perdita di un bambino. Non è da escludersi che la previsione di una sospensione temporanea fosse contenuta in un provvedimento successivo (e modificativo) della *lex Iulia et Papia*: in tal caso può immaginarsi che la rielaborazione cui andarono soggetti i *Tituli ex corpore Ulpiani* abbia comportato una omessa menzione del provvedimento.

I diversi casi considerati in Tit. Ulp. 16.1a, che pongono in connessione il dato numerico dei figli avuti dalla coppia con quello dell'età di ciascun figlio al momento della morte, sono verosimilmente specchio dei problemi concreti in materia di natalità e mortalità neonatale: dare alla luce bambini che riuscissero a sopravvivere fino all'età adulta non era affatto una certezza nel mondo antico. Gli studi condotti in sinergia fra archeologi ed antropologi ci hanno restituito un quadro drammatico della mortalità infantile nell'epoca imperiale romana. Si stima che un quarto dei neonati non riuscisse a superare il primo anno di vita, mentre la metà di essi non arrivava a dieci anni⁴⁴. Si tratta di informazioni che, sebbene generalmente condivise, sono però in parte contestate⁴⁵, a causa della relatività delle percentuali calcolate dipendenti da fattori poco affidabili⁴⁶. Proprio per questo devono essere interpretate come un indice di probabilità e non come certezze statistiche assolute. Questi dati, seppur approssimativi, testimoniano la precarietà dell'esistenza in un'epoca priva di moderne conoscenze mediche e igieniche; diverse concause, infatti, contribuivano ad un tasso di mortalità così elevato: malattie infettive, malnutrizione, complicazioni legate al parto erano i fattori principali a cui si aggiungevano i decessi causati da epidemie e guerre⁴⁷.

⁴⁴ R. Saller, *I rapporti di parentela e l'organizzazione familiare*, in A. Schiavone (a c. di), *Storia di Roma IV*, Torino 1989, 515-555; Id., *Patriarchy, Property and Death in the Roman Family*, Cambridge 1994; L. Montanini, *Nascita e morte del bambino*, in N. Criniti (a c. di), *Gli affanni del vivere e del morire. Schiavi, soldati, donne, bambini nella Roma imperiale*, Brescia 1997, 89-107; L. Capasso, *Mortality in Herculaneum before Volcanic Eruption of 79 AD*, in *Lancet* 345, 1999, 1826 (doi:10.1016/S0140-6736(05)70601-2); Id., *I fuggiaschi di Ercolano. Paleobiologia delle vittime dell'eruzione vesuviana del 79 d.C.*, Roma 2001; N. Pilkington, *Growing up Roman: Infant Mortality and Reproductive Development*, in *The Journal of Interdisciplinary History* 44, 1, 2013, 1-35.

⁴⁵ Criticità sono rilevate, ad esempio, da D.B. Martin, *The Construction of the Ancient Family. Methodological Considerations*, in *JRS.* 86, 1996, 40-60; A.L. Lelis, W.A. Percy, B.C. Verstraete, *The Age of Marriage in Ancient Rome*, Lewiston-Queenston-Lampeter 2003; W. Scheidel, *Roman Funerary Commemoration and the Age at First Marriage*, in *CPb.* 102, 2007, 389-402.

⁴⁶ Pilkington, *Growing up Roman* cit. 3-8.

⁴⁷ Per un'indagine sulle origini e i fattori della mortalità infantile, esaminati mediante gli scritti e le osservazioni cliniche del medico Galeno, si rinvia a D. Gourevitch, *I giovani pazienti di Galeno: per una patocenosi dell'Impero Romano*, Bari 2001.

I coniugi che avessero voluto usufruire dei benefici derivanti dalla legge avrebbero avuto bisogno di criteri che tenessero in considerazione questo dato oggettivo.

3. Nelle fonti esaminate emerge la costanza del richiamo alla primissima infanzia che, pur nella sua 'marginalità', diviene centrale sia in relazione alla disciplina sul lutto che per i benefici derivanti alla coppia nella loro successione reciproca. Il richiamo ai tre anni – soglia critica per la sopravvivenza, superata la quale il bambino poteva contare su una maggiore speranza di vita – svolge un ruolo diverso a seconda del contesto in cui è adoperato: qualitativo, in relazione alle norme che regolano il lutto e quantitativo in connessione agli obblighi procreativi.

Nel primo caso, le morti premature erano avvertite come un evento negativo e il funerale doveva svolgersi in tutta fretta per evitare ogni contaminazione; il ruolo liminale assunto dai bambini nelle credenze comuni si rifletteva così nelle disposizioni normative in tema di lutto: la primissima infanzia non viene in rilievo semplicemente come età biologica, ma riflette costruzioni sociali, che possono mettere enfasi su fasi considerate particolarmente critiche. Al contrario, quanto agli obblighi di procreazione, la legislazione matrimoniale augustea considera in maniera oggettiva, scevra da considerazioni magico-religiose, il dato numerico dei morti prematuri. Gli *infantes* sono considerati come un investimento, un capitale sociale utile ai coniugi per poter godere della *capacitas* piena: da esseri fragili, soggetti a un elevatissimo rischio di mortalità, acquistano rilevanza in una dimensione 'quantitativa', dato che la legge piega il dato della mortalità infantile ai propri fini (nel caso in esame quanto alla gradazione della reciproca *capacitas* fra i coniugi). La morte prematura non rappresenta qui un fattore deterrente alla procreazione, ma una variabile 'costante', un fenomeno ineluttabile cui non può consentirsi di annullare la promessa dei benefici riconosciuti alle coppie (ossia l'intento 'incentivante' alla procreazione proprio delle leggi augustee). Da qui l'importanza dei criteri 'quantitativi' riguardo al numero di figli piccoli che la coppia avesse perso prematuramente, considerando l'inevitabile abbondanza di tali casi.

Gaetana Balestra
Università del Salento
gaetana.balestra@unisalento.it

